



Roma, 29 dicembre 2010

Circolare n.240/2010

Oggetto: Dogane – Circolazione dei prodotti soggetti ad accisa – Obbligo di documento amministrativo elettronico - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane prot. 158235/RU del 7.12.2010 – Circolare 16/D del 21.12.2010.

Con il nuovo anno per i prodotti sottoposti ad accisa (alcoli, bevande alcoliche, prodotti petroliferi) che circolano in Italia e in ambito comunitario in regime di "accisa sospesa" (l'accisa non è stata ancora versata) occorre presentare il documento amministrativo elettronico, cosiddetto e-AD, in sostituzione dei precedenti DAA cartacei.

La procedura prevista dal decreto legislativo n. 48/2010 è operativa in via sperimentale dallo scorso mese di maggio e non presenta particolari criticità. Con i provvedimenti indicati in oggetto l'Agenzia delle Dogane ha ora impartito le istruzioni operative ai vari soggetti coinvolti.

In particolare in luogo dei precedenti "operatori registrati" e "rappresentanti fiscali", in base alle nuove disposizioni gli operatori sono individuati come "speditore registrato" e "destinatario registrato". Ad essi compete l'obbligo rispettivamente di emettere e chiudere il documento amministrativo elettronico.

Per quanto riguarda i trasportatori, gli obblighi a loro carico rimangono sostanzial-mente invariati rispetto alle precedenti normative. Essi devono aver cura di conservare durante il viaggio la copia cartacea dell'e-AD ricevuto dallo speditore; in alternativa può valere come documentazione di accompagnamento qualsiasi altro documento commerciale purché contenga l'indicazione del cosiddetto *ARC*, il codice i-dentificativo che viene assegnato dal sistema telematico a ciascun documento amministrativo elettronico emesso. Il trasportatore deve annotare sulla documentazione in suo possesso qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa l'identità di eventuali trasportatori successivi o l'identificazione di eventuali unità di trasporto successive. In caso di cambiamenti del trasportatore la documentazione deve essere consegnata al nuovo trasportatore. Nel caso si verifichi una perdita di prodotto durante il trasferimento, il trasportatore dovrà darne immediata comunicazione allo speditore e all'Ufficio delle Dogane competente in base al luogo dove la perdita è stata constatata.

Daniela Dringoli Responsabile di Area Allegati tre D/n

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.





Prot. 158235/RU

IL DIRETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 6 relativo alla circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa;

Vista la direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE pubblicata nella GU dell'Unione europea L 9 del 14 gennaio 2009;

Visto il regolamento CE n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di attuazione della direttiva CE 2008/118 del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relati-

ve alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, pubblicato nella GU dell'Unione europea L 197 del 29 luglio 2009;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, che stabilisce che con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza sono stabilite le modalità e gli adempimenti per l'attuazione dei commi 5 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche a modifica delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210;

Tenuto conto dell'esigenza di procedere alla disciplina delle modalità della circolazione in regime sospensivo stabilendo adempimenti coerenti con il sistema informatizzato introdotto con il decreto legislativo n.48 del 2010 per gli operatori operanti in ambito nazionale;

Sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza che ha espresso il proprio parere con nota n° 334008 dell'8 novembre 2010;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

- 1. E' oggetto della presente determinazione la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, ad eccezione dei tabacchi lavorati, in regime sospensivo, con l'utilizzo del sistema informatizzato introdotto nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 29 marzo 2010, n.48, che ha modificato il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.
 - 2. Ai fini della presente determinazione, si intende per:
 - testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
 - sistema informatizzato: il sistema informatico realizzato dagli Stati membri che hanno aderito al sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) istituito dalla decisone N. 1152/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003;
 - e-AD: il documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 ed all'articolo 6, comma 5, del testo unico;
 - bozza di messaggio: messaggio elettronico presentato al sistema informatizzato ai fini della convalida dei dati in esso contenuti;
 - ARC: il codice di riferimento amministrativo attribuito dal sistema informatizzato all'e-AD a seguito della convalida della relativa bozza;
 - numero di riferimento locale: un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore;
 - prodotto soggetto ad accisa: il prodotto per il quale il debito di imposta non è stato assolto;
 - speditore: il soggetto, depositario autorizzato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico oppure speditore registrato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico, che spedisce prodotti soggetti ad accisa;
 - trasportatore: il soggetto che effettua il trasporto di prodotti soggetti ad accisa;
 - destinatario: il soggetto, depositario autorizzato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico oppure destinatario registrato ai sensi dell'articolo 8 del medesimo testo unico, che riceve i prodotti soggetti ad accisa;
 - destinatario registrato occasionale: il soggetto destinatario registrato di cui all'articolo 8, comma 2, del testo unico, autorizzato a ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, con un unico movimento e per una quantità prestabilita;
 - presa in consegna: insieme delle operazioni fiscalmente rilevanti compiute dal destinatario all'atto del ricevimento del prodotto soggetto ad accisa, costituito dall'introduzione fisica in deposito, dal riscontro quali-quantitativo del prodotto pervenuto e dalla relativa presa in carico sui registri di carico e scarico;
 - registro di carico e scarico: il registro tenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), oppure dell'articolo 8, comma 3, lettera b) o dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del testo unico:
 - circolazione interna: circolazione dei prodotti soggetti ad accisa che avviene tra impianti ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 2

Circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

- 1. La circolazione dei prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 6 del testo unico avviene sotto la scorta dell'e-AD. I medesimi prodotti circolano accompagnati da una copia stampata dell'e-AD o da altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile l'ARC.
- 2. I dati contenuti nell'e-AD prevalgono, in caso di divergenza, su quelli riportati sul supporto cartaceo di cui al comma 1, secondo periodo.

- 3. Fatto salvo quanto previsto nei casi di esportazione, la circolazione di prodotti soggetti ad accisa si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in
- consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario con le modalità di cui all'articolo 6.
- 4. L'annullamento dell'e-AD ed il cambiamento di destinazione dei prodotti soggetti ad accisa avviene mediante la trasmissione al sistema informatizzato di specifici messaggi elettronici, convalidati dal sistema informatizzato, nel rispetto dei termini e delle modalità richiamate dall'articolo 3.

Articolo 3

Obblighi dello speditore

- 1. Non prima del settimo giorno precedente la spedizione dei prodotti soggetti ad accisa, lo speditore presenta la bozza di e-AD al sistema informatizzato, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009.
 - 2. In aggiunta ai dati di cui al comma 1, è obbligatoria l'indicazione dei dati di cui:
 - al campo f "Ora di spedizione" del gruppo 9 "e-AD",
 - al campo b "Numero IVA" del gruppo 12 "OPERATORE Garante", nelle ipotesi in cui la garanzia sia prestata, anche in solido con altri soggetti, dal proprietario oppure dal trasportatore o vettore,
 - al campo a "Numero IVA" del gruppo 14 "OPERATORE Organizzatore del trasporto",
 - al gruppo 15 "OPERATORE Primo trasportatore"

della summenzionata tabella.

- 3. In aggiunta ai dati di cui ai commi 1 e 2, sono indicati i dati concernenti:
- a) codice conto garanzia, se dovuta;
- b) tipologia garanzia (cauzione o esonero), se dovuta;
- c) importo cauzione impegnato, se dovuta;
- d) i dati concernenti il "codice TARIC" e il "codice CADD", qualora previsti, ai fini della identificazione del prodotto, nelle tabelle adottate per la presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati delle contabilità ai sensi del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, pubblicate sul sito dell'Agenzia ed operative il giorno di presentazione della bozza di e-AD;
- e) l'identificativo del committente qualora diverso dal destinatario della spedizione, limitatamente alla circolazione interna.
- 4. Se i dati inseriti dallo speditore nella bozza di e-AD non sono validi, il sistema informatizzato ne dà immediata comunicazione.
- 5. A seguito della convalida della bozza di e-AD e dell'attribuzione dell'ARC da parte del sistema informatizzato, lo speditore fornisce al trasportatore dei prodotti soggetti ad accisa la copia stampata dell'e-AD o altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile l'ARC.
- 6. L'e-AD relativo alla circolazione di prodotti destinati ad altri stati membri riporta le informazioni di cui ai commi 1 e 2.
- 7. L'e-AD relativo alla circolazione interna riporta le informazioni di cui di cui ai commi 1, 2 e 3 lettera d).
 - 8. Per ogni trasferimento di prodotti soggetti ad accisa lo speditore è tenuto:
 - a) ad annotare giornalmente sul registro di carico e scarico l'ARC ovvero in caso di utilizzo della procedura di riserva di cui al successivo articolo 9, il numero di riferimento locale, la data di partenza, i dati relativi al soggetto ed all'impianto destinatari ovvero la dicitura "E-SPORTAZIONE" accompagnata dall'indicazione del codice dell'ufficio di esportazione, la qualità e la quantità di merce spedita;
 - a contabilizzare l'ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione ove prevista e a tenere in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate;
 - c) a constatare la conclusione della circolazione, annotando nel registro di carico e scarico, accanto agli estremi dell'e-AD, quelli della convalida della nota di ricevimento.
- 9. Qualora il trasporto dei prodotti non debba più avere luogo, lo speditore presenta al sistema informatizzato, entro la data di spedizione indicata nell'e-AD, la bozza di messaggio di annullamento, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabella 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 684/2009; a seguito della convalida del relativo messaggio da parte del sistema informatizzato, nell'ipotesi in cui l'e-AD sia già stato annotato nel registro di carico e scarico,

annota sul medesimo registro di carico e scarico, accanto ai dati dell'e-AD annullato, la dicitura "AN-NULLATO" e la relativa data di convalida.

10. Durante la circolazione dei prodotti, lo speditore può modificare la destinazione indicata nell'e-AD. A tal fine, presenta al sistema informatizzato la bozza di messaggio di cambiamento di destinazione, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabella 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 684/2009. Se i dati inseriti dallo speditore nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, il sistema informatizzato ne dà immediata comunicazione. A seguito della convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione, lo speditore annota sul registro di carico e scarico gli estremi dell'e-AD modificato ed i dati relativi al nuovo destinatario, oppure la dicitura "ESPORTA-

ZIONE" accompagnata dall'indicazione del codice dell'ufficio di esportazione.

- 11. La medesima procedura di cui al comma 10 è seguita se i prodotti soggetti ad accisa vengono rifiutati dal destinatario, se solo una frazione di prodotti è scaricata o se i medesimi devono, per qualsiasi motivo, essere reintrodotti nel deposito mittente. In tali casi lo speditore annota sul registro di carico e scarico, oltre ai dati di cui al comma 10, anche quelli relativi alla quantità di prodotti eventualmente ripresa in carico.
- 12. La procedura di cui ai commi 9 o, se del caso, quella di cui al comma 10 è utilizzata anche nel caso in cui il destinatario rigetti, prima della partenza, l'e-AD emesso da uno speditore nazionale con l'apposito messaggio elettronico convalidato dal sistema informatizzato.
- 13. La procedura di cui al comma 10 o, se del caso, quella di cui al comma 11 è utilizzata anche nel caso in cui il destinatario rigetti, prima dell'arrivo dei prodotti al proprio deposito, l'e-AD emesso da uno speditore nazionale con l'apposito messaggio elettronico convalidato dal sistema informatizzato.
- 14. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 13, del testo unico, prima del trasferimento il depositario autorizzato ricevente o il detentore del prodotto avanza richiesta di reimmissione in regime sospensivo, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta ed alla domanda di rimborso, all'Ufficio delle dogane competente sul luogo di detenzione del prodotto. Ottenuta l'autorizzazione, il depositario autorizzato ricevente presenta la bozza di e-AD al sistema informatizzato e, successivamente alla sua convalida, comunica il numero di ARC al detentore del prodotto, il quale lo custodisce a termini di legge, e

comunque per un periodo non inferiore ad un anno. Si applicano le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 8 e di quelle inerenti la prestazione garanzia, che non si rende dovuta; si applica i-noltre l'articolo 6, commi 1, 2 e 3. Il rimborso dell'accisa è effettuato solo dopo la conclusione del trasferimento.

- 15. Qualora nei provvedimenti di natura legislativa o regolamentare riferiti alla circolazione interna sia prevista, ai fini del controllo, l'apposizione sul documento amministrativo di accompagnamento di cui regolamento (CEE) N. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 di specifiche annotazioni, queste ultime sono inserite nell'e-AD, nel campo *b* "Nome dell'operatore" del gruppo 3 "OPERATO-RE Luogo di spedizione", immediatamente dopo il nome dell'operatore. Le indicazioni sui contrassegni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, sono riportate nell'e-AD, nel campo *i* "Contrassegno fiscale" del gruppo 17 "Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto". L'eventuale apposizione di sigilli al carico, effettuata in applicazione dell'articolo 26, comma 3, del decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, è indicata valorizzando con specifiche annotazioni concernenti il numero e l'ubicazione dei sigilli apposti il campo *a* "Breve descrizione del documento" del gruppo 18 "DOCUMENTO Certificato".
- 16. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate dall'Italia verso un Paese EF-TA senza l'attraversamento di un altro Stato membro, vincolati al regime dell'esportazione abbinata al regime di transito comunitario interno, il documento di transito emesso nell'ambito della procedura NCTS sostituisce l'e-AD; in tale ipotesi, dal documento amministrativo unico risulta che trattasi di prodotto soggetto ad accisa e l'Ufficio di partenza constata l'esito della spedizione sulla base delle medesime procedure del transito comune.
- 17. Quando il valore del campo *b* "Durata del tragitto" del gruppo 1 "Intestazione dell'e-AD" è espresso in giorni, la durata del tragitto si intende di un numero di ore pari ai giorni indicati moltiplicati per 24.

Articolo 4 Obblighi del trasportatore

- 1. Il trasportatore custodisce la copia stampata dell'e-AD o il documento commerciale di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, che ha ricevuto dallo speditore, insieme ai prodotti trasportati e sul quale sono apposte le annotazioni di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210. Tale documento è esibito ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo.
- 2. In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata del documento amministrativo elettronico o del documento commerciale, il trasportatore, prima della prosecuzione del viaggio, si munisce di altra copia stampata del medesimo documento ovvero di qualsiasi altro documento commerciale recante l'indicazione dell'ARC.
- 3. Il trasportatore annota sulla copia stampata dell'e-AD ovvero su un foglio recante indicazione dell'ARC qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa l'identità di eventuali trasportatori successivi o l'identificazione di eventuali unità di trasporto successive. In caso di cambiamenti del trasportatore, la copia stampata dell'e-AD o il documento commerciale di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, è consegnato al nuovo trasportatore.
- 4. Nel caso si verifichi una perdita di prodotto soggetto ad accisa durante il trasferimento, il trasportatore, oltre a darne comunicazione allo speditore, è obbligato a darne immediata notizia all'Ufficio delle dogane competente sul luogo dove la perdita è stata constatata per consentire l'inserimento delle relative informazioni nel sistema informatizzato.

Articolo 5

Trasferimenti a destinatari registrati occasionali

1. Nel caso di trasferimenti di prodotti soggetti ad accisa ad un destinatario registrato occasionale, i prodotti medesimi sono scortati, oltre che dalla copia stampata dell'e-AD o da altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile l'ARC, anche dalla copia dell'autorizzazione

prevista dall'articolo 8, comma 2, del testo unico, recante annotazione dello stesso ARC, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo. Il destinatario, a seguito del ricevimento dei prodotti, conserva la copia dell'autorizzazione suddetta e l'eventuale copia stampata dell'e-AD per i cinque anni successivi.

- 2. L'autorizzazione menzionata al comma 1 viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, dall'Ufficio delle dogane competente sul luogo di consegna dei prodotti.
- 3. Al destinatario occasionale non si applica l'articolo 6, comma 1 limitatamente alla tenuta del registro di carico e scarico, salvo che egli sia già obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico.

Articolo 6

Obblighi del destinatario

- 1. Per ciascun trasferimento di prodotti soggetti ad accisa, il destinatario prende in consegna, nel medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico del mezzo di trasporto, i prodotti pervenuti, annotando nel registro di carico e scarico i dati accertati relativi alla qualità e quantità degli stessi, al soggetto ed all'impianto speditore e all'ARC dell'e-AD. Senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, il destinatario presenta la nota di ricevimento, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabella 6 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 684/2009, al sistema informatizzato che, dopo averne verificato elettronicamente i dati, procede a convalidarla. Se i dati inseriti dal destinatario non sono validi, il sistema informatizzato ne dà immediata comunicazione. Ogni eventuale difformità tra i dati della nota di ricevimento convalidata e quelli indicati nel registro di carico e scarico deve essere sanata.
- 2. Nel caso in cui sussistano motivi tecnici, da comunicare preventivamente, specificandoli in maniera dettagliata, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, per cui l'accertamento della merce non possa essere effettuato nello stesso giorno in cui avviene l'introduzione in deposito, entro tale giorno andranno comunque trascritti sul registro di cui al comma 1, tutti i dati relativi alla movimentazione ad eccezione del quantitativo ricevuto che andrà inserito ad accertamento effettuato. La comunicazione di cui al primo periodo ha validità di un anno. Ogni eventuale difformità tra i dati della nota di ricevimento convalidata e quelli indicati nel registro di carico e scarico deve essere sanata.
- 3. Qualora il destinatario riscontri una differenza, in eccesso o in difetto, sulla quantità di prodotto effettivamente pervenuta rispetto a quella indicata nell'e-AD ne dà attestazione nella nota di ricevimento di cui al comma 1 inserendo i dati richiesti negli appositi campi.
- 4. Nel caso in cui le deficienze di prodotto riscontrate siano superiori ai cali ammessi dalla normativa vigente, il destinatario ne dà immediata comunicazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di consegna indicando la differenza riscontrata, sia in valore assoluto che come percentuale del carico. In tale caso, l'Ufficio delle dogane definisce l'ammontare dell'accisa che deve essere corrisposta sulla base dell'intero quantitativo mancante. La convalida della nota di ricevimento comporta l'indisponibilità della cauzione relativa alla

partita trasferita fino alla corresponsione dell'imposta dovuta sull'intera deficienza riscontrata.

5. Nel caso in cui il destinatario intenda rigettare l'e-AD emesso da uno speditore nazionale, prima dell'arrivo dei prodotti soggetti ad accisa, invia l'apposito messaggio elettronico ai fini della convalida dal parte del sistema informatizzato.

Articolo 7

Trasporto alla rinfusa via mare

- 1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti soggetti ad accisa destinate a depositi diversi, ciascuna scortata dal proprio e-AD, il riscontro dell'eventuale superamento delle tolleranze stabilite dalla normativa vigente è effettuato rapportando la somma delle differenze riscontrate presso i singoli destinatari all'ammontare complessivo delle partite trasferite alla rinfusa. In caso di superamento di tali tolleranze, lo speditore ne dà immediata comunicazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di spedizione indicando la differenza complessivamente riscontrata, sia in valore assoluto che come percentuale del carico.
- 2. E' fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo e successivi periodi, del decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210, per il trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti soggetti ad accisa destinate a depositi con la scorta di un DAA cumulativo e tanti DAA "non scorta merce" quanti sono i destinatari.

Articolo 8

Trasferimento di prodotti energetici per via marittima o fluviale o a mezzo tubazione

- 1. Il trasferimento sul territorio nazionale di partite di prodotti energetici soggetti ad accisa fra depositi fiscali, a mezzo tubazione, è preventivamente comunicato dallo speditore agli Uffici delle dogane competenti sugli impianti di spedizione e destinatario. Al termine del trasferimento, dopo l'accertamento presso l'impianto speditore del quantitativo trasferito, lo speditore presenta la bozza di e-AD al sistema informatizzato che, effettuata la verifica elettronica dei dati inseriti, la convalida ed attribuisce l'ARC. É consentito l'accertamento, presso il destinatario, con le modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane, di quota parte della partita in trasferimento, ai fini della presa in carico e del successivo utilizzo;
- resta fermo che la presentazione della bozza di e-AD é differita al momento della ricezione dell'intera partita.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche per i trasferimenti sul territorio nazionale di prodotti energetici soggetti ad accisa effettuati via mare.

- 3. In caso di circolazione di prodotti energetici soggetti ad accisa, per via marittima o fluviale, verso un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta la bozza di e-AD, i relativi dati sono omessi e, non appena noti, al più tardi a conclusione della circolazione, lo speditore li inserisce nel sistema informatizzato, secondo la procedura dell'articolo 3, comma 10.
- 4. Nel caso di trasferimenti frequenti e periodici di prodotti energetici soggetti ad accisa con altri Paesi comunitari, possono essere adottate, mediante accordi con gli Stati membri interessati, procedure semplificate di circolazione.

Articolo 9 Procedure di riserva

- 1. Nel caso che il sistema informatizzato dell'Agenzia o dello speditore risulti indisponibile, lo speditore che intende avviare alla circolazione i prodotti soggetti ad accisa, prima che inizi la circolazione stessa, comunica all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente l'esigenza di ricorrere alla procedura di riserva utilizzando il modello di cui all'allegato 1, specificando se l'indisponibilità è imputabile al proprio sistema ovvero al sistema informatizzato dell'Agenzia.
- 2. Al momento della spedizione, lo speditore emette, in triplice esemplare, un documento cartaceo recante il titolo "Documento di accompagnamento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa" contenente gli stessi dati previsti dalla bozza di documento amministrativo elettronico apponendovi data, firma e timbro personale. Tutti i dati, nonché i gruppi e i sottogruppi di cui fanno parte, sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 1, del Reg. CE 684/2009. Un esemplare di tale documento è consegnato al trasportatore, un'altro è conservato agli atti dello speditore che provvede a riportarne gli estremi nella sua contabilità a giustificazione dello scarico. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell'esemplare in possesso al trasportatore, il medesimo, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al più vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al più vicino organo di polizia, indicando, perchè siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario.
- 3. Non appena il sistema informatizzato dell'Agenzia o dell'operatore sia nuovamente disponibile, lo speditore comunica all'Ufficio delle Dogane competente territorialmente il ripristino del sistema utilizzando il modello di cui all'allegato 2, accludendovi l'altro esemplare dei documenti di riserva emessi, e presenta al sistema informatizzato la bozza di e-AD ai fini della sua verifica e convalida e conseguente attribuzione dell'ARC, in sostituzione del documento cartaceo di cui al comma 2. La circolazione prosegue comunque con la scorta dell'esemplare del documento cartaceo consegnato al trasportatore.
- 4. Qualora, al momento della presa in consegna dei prodotti, nel sistema informatizzato, che era indisponibile all'inizio della circolazione, non è ancora disponibile un e-AD relativo alla spedizione stessa, il destinatario ritira dal trasportatore l'esemplare del documento cartaceo di cui al comma 2 per porlo a corredo della sua contabilità a termini di legge e per i riscontri di cui all'ultimo periodo del presente comma e presenta all'Ufficio delle dogane competente, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della merce, quando nell'ambito del deposito fiscale destinatario sia presente il presidio di cui al comma 1 dell'articolo 18 del testo unico, entro dieci giorni e, comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello dell'arrivo, per gli altri casi, un documento cartaceo recante il titolo "Nota di ricevimento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa" contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui all'articolo 6, comma 1, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Tutti i dati, nonché i gruppi e i sottogruppi di cui fanno parte, sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 6, del reg. CE 684/2009. Non appena l'e-AD relativo alla spedizione stessa risulti disponibile, il destinatario presenta al sistema informatizzato la nota di ricevimento in sostituzione del documento cartaceo di cui al primo periodo. Qualora il destinatario riscontri una differenza tra i dati riportati sul documento cartaceo di cui al comma 2 e quelli riportati sull'e-AD, rigetta l'e-AD secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 5
- 5. Qualora il sistema informatizzato dell'Agenzia o del destinatario risulti indisponibile e la nota di ricevimento di cui all'articolo 6 non possa essere presentata alla conclusione della circolazione di prodotti soggetti ad accisa entro il termine di cui al medesimo articolo, il destinatario comunica all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente l'esigenza di ricorrere alla procedura di riserva utilizzando il modello di cui all'allegato 1, specificando se l'indisponibilità è imputabile al proprio sistema ovvero al sistema informatizzato dell'Agenzia, e presenta il documento cartaceo "Nota di ricevimento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa" di cui al comma 4. Non appena il sistema informatizzato dell'Agenzia o del destinatario sia nuovamente disponibile, quest'ultimo presenta la nota di ricevimento al sistema informatizzato in sostituzione del documento cartaceo di cui al primo periodo.
- 6. Qualora il sistema informatizzato dell'Agenzia o dello speditore risulti indisponibile al momento di un cambiamento di destinazione, quest'ultimo, prima di procedere al cambiamento, presenta all'Ufficio delle dogane competente sul luogo di spedizione un documento cartaceo recante il titolo "Cambiamento di destinazione di riserva" contenente gli stessi dati del messaggio elettronico di cambiamento di destinazione. Tutti i dati, nonché i gruppi e i sottogruppi di cui fanno parte, sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 3, del reg. CE 684/2009. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.
- 7. Qualora il sistema informatizzato dell'Agenzia o dello speditore risulti indisponibile al momento dell'annullamento di un documento amministrativo elettronico, quest'ultimo, prima della data indicata di inizio della circolazione, presenta all'Ufficio delle dogane competente un documento cartaceo recante il titolo "Annullamento di riserva" contenente gli stessi dati del messaggio di Annullamento. Tutti

i dati, nonché i gruppi e i sottogruppi di cui fanno parte, sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 2, del Reg. CE 684/2009.

8. Non appena il sistema informatizzato dell'Agenzia o dello speditore sia nuovamente disponibile, quest'ultimo presenta al sistema informatizzato la bozza di cambio di destinazione o di annullamento in sostituzione dei documenti cartacei di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Articolo 10 Disposizioni finali

- 1. La disciplina, di carattere generale, stabilita dalla presente determinazione si applica in tutti i casi in cui altri provvedimenti legislativi o regolamentari prevedano l'utilizzo di un e-AD o del documento amministrativo di accompagnamento di cui regolamento (CEE) N. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, fatte salve le specifiche prescrizioni eventualmente stabilite dai citati provvedimenti
- 2. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 3. Le descrizioni dei tracciati record corrispondenti ai messaggi di cui alla presente determinazione, con le relative condizioni e regole di compilazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle dogane.
- 4. Tutti i documenti e le comunicazioni cartacee previsti nella presente determinazione ed indirizzate agli Uffici delle Dogane competenti sono presentate, in alternativa, secondo le seguenti modalità:
 - a) a mano;
 - b) via fax;
 - c) attraverso l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata.
- 5. Alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa che avviene sulla base delle presenti disposizioni, non si applicano le seguenti disposizioni del decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, e successive modifiche:
 - a) articoli da 1 a 8, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della presente determinazione;
 - b) articolo 17, comma 2;
 - articolo 22, commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto per la circolazione che avviene con la scorta del DAS;
 - d) articolo 22, commi 3 e 4;
 - e) articolo 24, comma 1, primo e secondo periodo;
 - f) articolo 24, comma 2, primo periodo;
 - g) articolo 24, comma 4.

Roma, 7 dicembre 2010

*Il Direttore dell'Agenzia*Dott. Giuseppe Peleggi¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

ALLEGATO 1





(Luogo e data)

All'Ufficio delle Dogane di:

OGGETTO: Adozione procedure di riserva a causa dell'indisponibilità del sistema informatizzato.

DATI DEL SOGGETTO DICHIARANTE

(da compilare in stampatello)

Denomina	azione o Ragione Soc	ciale:					
P. IVA o	codice fiscale:		Codice Ac	ecisa:			
Comune:					Provincia (sigla):		
Indirizzo:				C.A.P.:			
Telefono:		Fax	E-mail:				
Telefono: Fax E-mail: Si comunica l'adozione delle procedure di riserva per l'indisponibilità del: proprio sistema informatizzato; indicare le motivazioni e la durata prevista sistema informatizzato dell'Agenzia delle Dogane. Indicare per quanti minuti si è atteso il file di esito senza riscontro:							
			1	Fimbro e firma	1		

ALLEGATO 2





(Luogo e data)

All'Ufficio delle Dogane di:

OGGETTO: Ripristino della circolazione di prodotti soggetti ad accisa con procedure elettroniche

DATI DEL SOGGETTO DICHIARANTE

(da compilare in stampatello)

Denominazione o Ragione	Sociale:				
P. IVA o codice fiscale:		Codice A	Accisa:		
Comune:				Provincia (sigla):	
Indirizzo:			C.A.P.: _		
Telefono:	Fax	E-mail: _			
Si comunica il ripristino d	delle funzionalità	del sistema informat	tizzato dal	ore .	
Durante il periodo di interri riferimento locale:	uzione sono stati	rilasciati documenti di	riserva relati	vi ai seguenti numeri di	
			Tim	Timbro e firma	





Protocollo 159505

Rif.:

Allegati:

CIRCOLARE N. 16/D

Roma, 21 dicembre 2010

Alle Direzioni regionali, interregionali e provinciali

Agli Uffici delle dogane

e, pc.

All'Ufficio centrale audit interno

All'Ufficio centrale antifrode

Alla Direzione centrale affari giuridici e contenzioso

Alla Direzione centrale accertamenti e controlli

Alla Direzione centrale per l'analisi merceologica e per lo sviluppo dei laboratori chimici

Alla Direzione centrale tecnologie per l'innovazione

OGGETTO: Determinazione direttoriale prot. 158235/RU del 7/12/2010 - prime istruzioni operative

E' stata pubblicata il 7 dicembre 2010 sul sito internet dell'Agenzia la determinazione n. 158235/RU, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48.

Tale determinazione, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, detta le modalità per l'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 504/95 (testo unico) di presentazione del documento amministrativo elettronico (e-AD). Al riguardo, con determinazione n. 38869 del 1° aprile 2010 è stata stabilita la decorrenza del prossimo 1° gennaio per tale obbligo, dando facoltà agli operatori di continuare ad applicare le disposizioni relative al DAA cartaceo fino al 31 dicembre di quest'anno.

Nel rimandare alla lettura della suddetta determinazione per lo svolgimento delle attività d'istituto, si forniscono alcune istruzioni operative concernenti le novità del nuovo sistema,anche alla luce dei quesiti finora pervenuti.

1. Soggetti abilitati e anagrafica accise

Come si è avuto modo di ribadire più volte (si veda da principio il comunicato prot. 46015/RU del 1° aprile 2010), l'attuale quadro normativo ha modificato le disposizioni relative ai **soggetti abilitati** ad operare nell'ambito del regime sospensivo dei diritti di accisa

- sostituendo le precedenti figure dell'operatore professionale registrato e non registrato con quella del destinatario registrato (eventualmente occasionale), per il quale evidentemente continuano a valere le indicazioni contenute nel paragrafo 9 della circolare 335 del 30/12/1992,
- sopprimendo la figura del rappresentante fiscale,
- introducendo la figura dello speditore registrato, che previa autorizzazione può spedire (ma non detenere) prodotti in regime sospensivo esclusivamente dal luogo di immissione in libera pratica dei medesimi.

Con riferimento alle procedure per il rilascio delle specifiche autorizzazioni ai suddetti soggetti, si evidenzia preliminarmente che tali soggetti corrispondono ad altrettanti codici di accisa nella banca dati comunitaria (SEED) e nazionale (Anagrafica) cui sono correlate le figure professionali di depositario autorizzato, destinatario registrato (anche occasionale) e speditore registrato.

Per quanto riguarda i rappresentanti fiscali previsti dal testo unico nella versione precedente all'entrata in vigore del d.lgs. 48/2010, già censiti con codice di accisa di tipo "R" nell'anagrafica in esercizio, benché tali soggetti siano ancora presenti come ditte attive nell'anagrafica stessa, essi non sono abi-

litati alle procedure dell'e-AD; si precisa pertanto che essi non sono presenti nella banca dati comunitaria (SEED) nè vengono accettate dal sistema informatizzato bozze di e-AD con destinatario un codice di accisa del tipo "R".

Ciò trova corrispondenza nella struttura dell'**anagrafica attualmente in esercizio**, che pertanto non ha necessitato di particolari aggiornamenti e continuerà ad essere utilizzata come segue:

- per i depositari autorizzati già operanti continueranno a valere i codici già rilasciati;
- per i destinatari registrati già operanti, in virtù della corrispondenza con la previgente figura dell'operatore professionale registrato, continueranno a valere i codici già rilasciati;
- per il destinatario registrato occasionale (già operatore professionale non registrato), l'acquisizione ed il rilascio di tali autorizzazioni è oggetto da tempo di apposita linea di lavoro:
- per lo speditore registrato, l'acquisizione dei dati ed il rilascio del codice verrà effettuato come illustrato più avanti.

Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati del **destinatario registrato occasionale che intende ricevere vino** proveniente in sospensione da altro Stato membro, si comunica che è ora possibile il rilascio a sistema di tali autorizzazioni, selezionando nella sezione "Prodotti" dell'autorizzazione temporanea una o più tipologie di vini ed inserendo zero come valore dell'accisa da garantire/pagare.

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 21, comma 10, del testo unico accise, gli stessi devono essere scortati in ambito comunitario da e-AD in provenienza da un deposito fiscale o da uno speditore registrato, mentre in ambito nazionale, per i **prodotti sottoposti alla vigilanza fiscale** di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, è ammessa dal DM 322/95 la scorta della bolla di accompagnamento beni viaggianti in provenienza dagli impianti di produzione, dai depositi intermedi dotati della licenza di deposito commerciale o dagli "appositi" depositi intermedi privi di licenza di cui all'articolo 9 del medesimo decreto. Qualora uno di tali depositi debba effettuare movimentazioni intracomunitarie, su apposita istanza, al solo fine di consentire la suddetta movimentazione e non essendo sempre previsto dalla norma nazionale il rilascio di una licenza relativa a deposito fiscale, l'Ufficio provvederà a registrare il soggetto su apposita scheda anagrafica quale depositario autorizzato, avendo cura di registrare esclusivamente i prodotti effettivamente movimentati, senza procedere all'apertura di un conto ditta. Al termine della procedura, verrà rilasciata apposita autorizzazione con codice accisa, modificando la licenza che il sistema propone in formato Word. Per quanto riguarda tutti gli altri adempimenti, tali attività continueranno ad essere effettuate con le consuete modalità relative ai depositi in parola.

Per il rilascio del codice accisa agli **speditori registrati**, è stato predisposto in via provvisoria l'inserimento nella procedura anagrafica del nuovo tipo impianto "speditore registrato". Per rilasciare un codice accisa con terzo carattere "A", "O" o "V" allo speditore registrato, gli Uffici dovranno selezionare la figura professionale "operatore registrato" e il nuovo tipo di impianto "speditore registrato" per lo specifico settore oggetto della richiesta, da indicare come tipo impianto principale. Una volta ottenuto il codice accisa, l'Ufficio modificherà l'autorizzazione (generata dal sistema in formato Word) prima del rilascio della stessa agli operatori. Il codice accisa rilasciato con questa modalità figurerà correttamente censito nella banca dati SEED come speditore registrato. Sarà necessario indicare i prodotti autorizzati nei dati d'impianto, onde inserire i corrispondenti CPA nella banca dati SEED. A tal fine, l'Ufficio inserirà serbatoi fittizi di capacità zero.

Con riferimento alle fattispecie di cui alla circolare 121 del 21/4/1995 (utilizzatori in esenzione per navigazione aerea che gestiscono un proprio deposito nell'ambito di un aeroporto non doganale) ed all'articolo 9, comma 2, del DM 524/1996 (utilizzatori di alcole per prove necessarie all'avviamento di produzioni agevolate o a fini scientifici), ove il trasferimento in sospensione avviene previo un "nulla osta" da parte degli Uffici delle dogane, si fa riserva di impartire le relative istruzioni, nelle more delle quali si continuerà a operare con le attuali procedure del DAA cartaceo.

Parimenti, nelle more della determinazione di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 48/2010, continuerà ad essere effettuata con DAA cartaceo la circolazione, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, del testo unico.

2. Obblighi dello speditore

La determinazione non apporta novità sostanziali in materia di tenuta delle **contabilità** del depositario autorizzato, fatta salva la necessità di riferire i dati delle registrazioni a quelli dell'e-AD e non a quelli del DAA.

Per la nuova figura dello **speditore registrato**, è prevista la tenuta della contabilità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del testo unico, secondo le modalità indicate nell'articolo 3 della determinazione e consistente essenzialmente in un registro degli e-AD emessi e appurati che, nelle more della determinazione direttoriale di cui all'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 48/2010 sulla tenuta informatizzata dei registri, che sarà emanata a cura della competente Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione, sarà di tipo cartaceo.

Si coglie l'occasione per sottolineare che l'obbligo di e-AD sorge con la circolazione di prodotto in sospensione in provenienza da un deposito fiscale o da un luogo di immissione in libera pratica, poichè il prodotto, uscendo da un luogo sottoposto a controllo doganale/fiscale, potrebbe essere immesso in consumo senza che i diritti siano riscossi; da ciò nasce la necessità di un regime che consenta il controllo da parte dell'amministrazione doganale e una garanzia sulla riscossione del diritto sospeso. Per "circolazione" non può evidentemente intendersi il caso in cui un prodotto viene immesso in libera pratica all'interno di un deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale, nel qual caso sono valide le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica ai fini della presa in carico sui registri previsti dalla normativa accise.

Analogamente, non si configura "circolazione" in regime sospensivo e quindi non occorre l'emissione di un e-AD laddove un prodotto venga caricato direttamente dal deposito sulla nave a bordo della quale lascia il territorio doganale comunitario, come avviene presso talune raffinerie e taluni depositi costieri, fermi restando gli obblighi di natura doganale.

E' stato richiesto se il depositario autorizzato possa utilizzare il proprio codice di accisa per

spedire prodotti dal luogo di immissione in libera pratica sito in ambito nazionale verso il proprio deposito. A tal proposito si osserva quanto segue.

Il codice di accisa è quel codice univoco utilizzato nel sistema informatizzato dell'Agenzia, nonché in quello delle amministrazioni fiscali degli altri Stati Membri, per identificare la figura professionale rivestita da un soggetto operante sul territorio nazionale. Non riveste pertanto rilevanza giuridica tanto il codice attribuito, quanto il riconoscimento, da parte dell'amministrazione, delle attività che il soggetto è autorizzato a porre in essere.

In generale, per l'attività di spedizione dal luogo di immissione in libera pratica di merce in sospensione dei diritti di accisa, l'Agenzia autorizza un soggetto ad operare con la qualifica, prevista dal D.Lgs. 48/2010 e dalla Dir. (CE) 118/2008, di "speditore registrato", che abilita a spedire verso tutti i soggetti abilitati a ricevere in regime sospensivo (depositari autorizzati, destinatari registrati, destinatari esenti) o verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità.

Nel caso prospettato, il soggetto viene autorizzato a due distinte attività, ricoperte da due distinte figure professionali, spedizione dal luogo di immissione in libera pratica (speditore registrato) e spedizione, detenzione e ricezione dal/presso il proprio deposito in sospensione (depositario autorizzato). Pertanto si rendono necessari due distinti codici.

Per l'ipotesi prospettata di spedizione dal luogo di immissione in libera pratica sito in territorio nazionale unicamente verso il proprio deposito fiscale, sono in corso specifici approfondimenti assieme alle altre Strutture tecniche dell'Agenzia coinvolte per individuare, se possibile, semplificazioni (ivi inclusa una differente modalità di tenuta dei registri relativi alla figura di speditore registrato) e pertanto si fa riserva di impartire le eventuali istruzioni.

Si coglie l'occasione per comunicare che, con riguardo al documento commerciale di scorta riportante l'ARC, le delegazioni del comitato della accise hanno unanimemente convenuto che venga considerata valida la scorta della merce con il documento di accompagnamento di esportazione di cui all'articolo 796 bis del regolamento 2454/93 (DAE) purchè tale documento accompagni la merce fino al luogo di uscita dal territorio della Comunità e purchè tale documento contenga l'ARC dell'e-AD.

3. Obblighi del destinatario

L'articolo 6 detta gli obblighi del destinatario. Anche per questo soggetto, la determinazione non apporta novità sostanziali in materia di tenuta delle **contabilità**, fatta salva la necessità di riferire i dati delle registrazioni a quelli dell'e-AD e non a quelli del DAA.

Si fa presente che nè il regolamento comunitario 684/2009 nè il d.lgs 48/2010 prevedono la possibilità di annullamento o rettifica della nota di ricevimento, mentre continueranno ad essere possibili le eventuali correzioni sui registri di carico scarico da apportare con le modalità già in uso. E' appena il caso di far notare che sia l'annotazione sui registri sia la nota di ricevimento dovranno rappresentare l'effettiva operazione di presa in consegna del prodotto e che non possono sussistere differenze sostanziali tra le due rappresentazioni. Pertanto, i destinatari porranno la massima cura nell'elaborazione della nota di ricevimento in coerenza con le registrazioni contabili.

4. Procedure di riserva

L'articolo 9 detta le procedure che devono essere adottate nel caso di ricorso, per indisponibilità del sistema informatizzato, alle procedure di riserva. La tenuta delle contabilità degli operatori in tali casi è stata regolata con riguardo ai seguenti **principi di carattere generale**:

- I dati della contabilità degli operatori hanno lo scopo di rappresentare la reale situazione del deposito, solo in parte provocata dalla movimentazione in sospensione di accisa;
- L'adozione delle procedure di riserva rappresenterà l'eccezione nella gestione dei depositi ed avverrà per ristrettissimi lassi di tempo;
- Non può esistere differenza tra i dati riportati sul documento di riserva e quelli successivamente inviati al sistema informatizzato;
- Ogni eventuale differenza tra i suddetti dati riscontrata dalle autorità fiscali sarà oggetto di sanzione e di ulteriore analisi per stabilire quale sia stata la reale movimentazione; in assenza di ulteriori prove fornite dal depositario/destinatario, l'amministrazione dovrà ritenere veri i dati che obblighino ad un maggior carico di imposta il soggetto che ha reso dichiarazioni non corrette;
- Deve essere possibile per l'autorità fiscale verificare la rispondenza tra i dati riportati sui documenti di riserva che hanno scortato la merce ed i dati successivamente inseriti nel sistema informatizzato.

Pertanto, il caso di utilizzo della nota di ricevimento di riserva da parte del destinatario per indisponibilità del suo sistema sarà rarissimo, potendo lo stesso attendere fino a cinque giorni; lo stesso non si può dire per spedizioni che partono con l'utilizzo delle procedure di riserva e il cui tragitto è di breve durata.

Coerentemente con quanto sopra detto, con riguardo all'articolo 9 comma 3 della Determinazione non sarà ritenuta necessaria la consegna della nota cartacea qualora il destinatario possa emettere una nota elettronica prima dei termini ivi indicati.

Le disposizioni inerenti le procedure di riserva sono state dettate in assenza di dati relativi al concreto verificarsi delle indisponibilità. Per tale motivo, le Direzioni regionali effettueranno un **monitorag-**gio del ricorso a tali procedure, riferendo semestralmente alla scrivente sul numero di casi verificatisi, loro durata e quantità di documenti di riserva emessi, oltre che su ogni eventuale criticità riscontrata.

5. Ambito di applicazione

L'articolo 10, comma 1, stabilisce sostanzialmente che la determinazione si applica in tutti i cassi in cui viene utilizzato un e-AD, anche in applicazione del combinato disposto dalla nuova normativa (articolo 6 del testo unico nella versione attuale, regolamento comunitario 2008/684, direttiva 2008/118 che abroga la precedente direttiva 92/12, la determinazione in argomento) e di quella che già prevedeva il

documento di accompagnamento di cui al regolamento CEE n. 2719/92 (ad esempio l'articolo 6, comma 3, del DM 557/96 sugli oli lubrificanti e i bitumi). Laddove invece continuasse ad usarsi il DAA cartaceo (come ad esempio nel caso del trasporto alla rinfusa, via mare, con la scorta del DAA cumulativo - articolo 7, comma 2, della determinazione direttoriale), continueranno ovviamente ad applicarsi le modalità di cui al DM 210/96.

Con riferimento agli **additivi di cui al codice di nomenclatura combinata 3811** per i quali è prevista la circolazione in regime sospensivo con la scorta del documento di accompagnamento, nelle more dell'adeguamento delle tabelle di riferimento per i codici dei prodotti, tale circolazione, prevista unicamente in ambito nazionale, continuerà con la scorta del DAA cartaceo.

Si coglie l'occasione per chiarire la portata di quanto disposto al comma 15 dell'art.6 del testo unico accise relativamente ai "prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una **procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo**", come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera h), per i quali non si rende dovuta l'emissione dell'e-AD.

A tal proposito, si fa presente che l'art. 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 stabilisce in quali casi, in presenza di merci non comunitarie, si applica il regime doganale sospensivo: transito esterno, deposito doganale, perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, trasformazione sotto controllo doganale e ammissione temporanea. L'articolo 1, comma 2, lettera h), del testo unico accise comprende nella nozione anche la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi che, pur non essendo regimi doganali sospensivi, hanno in comune con i primi il fatto di essere istituti relativi a merci in posizione "terza".

Viceversa, l'istituto delle "destinazioni particolari" è da ricondurre alla destinazione doganale dell'immissione in libera pratica di merci che per la loro natura o destinazione godono di un trattamento tariffario favorevole (riduzione o sospensione, anche nell'ambito di un contingente tariffario, di un dazio). Le merci

immesse in libera pratica, vincolate ad un uso specifico, sono quindi merci comunitarie proprio perché dichiarate per l'immissione in libera pratica.

La vigilanza di cui alla lettera h) richiamata, avendo per oggetto merci non comunitarie, elemento comune a tutti i regimi ivi menzionati, di fatto esclude le merci immesse in libera pratica per le quali l'art.82 del Reg. (CE) n.2913/92 prevede una vigilanza doganale "ad hoc" riguardo l'uso finale delle merci.

Si chiarisce, pertanto, che le destinazioni particolari non sono riconducibili né alla "procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo" né alle "procedure speciali" di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), del testo unico. Pertanto le merci che usufruiscono dell'istituto delle destinazioni particolari non sono per questo motivo esonerate dai vincoli di circolazione e deposito relativi alle merci sottoposte ad accisa. E' questo il caso dei prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, dichiarati all'atto dell'immissione in libera pratica come destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori con l'utilizzo dell'istituto delle destinazioni particolari.

6. Circolazione di prodotto sottoposto ad accisa dopo l'immissione in consumo

Sono state avanzate alcune richieste di chiarimento relative ad alcune fattispecie di circolazione di alcole che attualmente avverrebbero mediante il ricorso al DAA cartaceo.

In particolare occorre preliminarmente ribadire la necessità che i prodotti ad accisa assolta viaggino con i relativi documenti (XAB e DAS) e non con l'e-AD. E' questo il caso dell'alcole esente contenuto negli **intermedi delle profumerie**. Si evidenzia che, come già chiarito con circolare 186/97 e successivo telex 298/97, i prodotti finiti sfusi non sono soggetti all'obbligo di circolazione con la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, mentre gli intermedi di lavorazione sono ancora assoggettati a tale obbligo, ma in nessun caso è previsto l'e-AD.

Altro caso prospettato è quello di alcoli immessi in consumo in Italia, **contrassegnati e destinati** ad altro Stato membro con rinuncia al rimborso. Si pone in evidenza che la previsione dell'art. 13, comma 6 (obbligo dell'e-AD nella circolazione intracomunitaria dei prodotti contrassegnati), come già a suo tempo illustrato con circolare 335/92, si riferisce alla diversa fattispecie del trasferimento in Italia dei prodotti contrassegnati negli altri Stati membri, e non già alla spedizione di prodotti immessi in consumo in territorio nazionale verso altri Stati

membri, la quale avviene nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12 del testo unico (DAS).

Tutto ciò premesso, in considerazione della ampia ricaduta operativa che avrà l'avvio del nuovo sistema, si invitano codeste strutture all'osservanza delle disposizioni impartite ed ad assicurare la tempestiva e corretta assistenza all'utenza interessata all'utilizzo dell'e-AD.

Le Direzioni regionali, interregionali e provinciali sono pregate inoltre di attivare un'adeguata attività di monitoraggio sull'insorgenza di eventuali problematiche operative e di segnalare le stesse alla Scrivente con la dovuta tempestività, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento in ambito nazionale

Il Direttore centrale Ing. Walter De Santis¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Emana

il sequente decreto legislativo:

Art. 1 Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa

- 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
- «Art. 1 (Ambito applicativo e definizioni). 1. Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui
- 2. Ai fini del presente testo unico si intende per:
 a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;
- b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III, esclusa quella di cui agli articoli 62-bis e 62-ter, o gli organi, centrali o periferici, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato preposti alla gestione dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta fabbricazione sui fiammiferi;
- c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;
- d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non e' stato ovvero e' stato assolto;
- e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;
- f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;
- g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
- h) procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo: una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunita', la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonche' uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1), lettera a), di detto regolamento;
- i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'entrata nel territorio della Comunita' di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonche' lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;
- l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;
- m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformita' dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n.
- n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione 16 giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo

- e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
 - 3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
- a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano:
- b) si intende per Comunita' o territorio della Comunita': il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a):
 - 1) per la Repubblica francese: i Dipartimenti d'oltremare;
- 2) per la Repubblica federale di Germania: l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;
 - 3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
 - 4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland; 5) le isole Anglo-normanne;

 - c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
- 1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
- 2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;
- 3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;
- 4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni;
- 5) delle zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.»;
 - b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
- «Art. 2 (Fatto generatore ed esigibilita' dell'accisa). 1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della dal importazione.
- 2. L'accisa e' esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:
- a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;
- b) l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4;
- c) la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;
- d) l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati,
- all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo;

 e) la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo
- 3. L'accisa e' esigibile anche quando viene accertato che non si verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.
- 4. E' obbligato al pagamento dell'accisa:
 a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene
 l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta;
- b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'articolo 8;
- c) relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in qualsiasi solido. altra persona che ha partecipato all'importazione.»;
 - c) all'articolo 3:
- 1) nel comma 1, le parole: «dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «della Comunita'»;
- 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste per le controversie doganali dal

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e le stesse sono risolte dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 39-bis e 39-ter.»;

- 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantita' di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalita' di cui all'articolo 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non puo' essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.»;
 - d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
- «Art. 4 (Abbuoni per perdite, distruzione e cali). 1. In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.
- 2. Per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.
- 4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche ai trasporti di prodotti in regime sospensivo provenienti dagli Stati membri della Comunita'.
- 5. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.
 - 6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2, 3 e 4.»;
 - e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
- «Art. 5 (Regime del deposito fiscale). 1. La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.
- Il regime del deposito e' fiscale autorizzato dall'Amministrazione finanziaria. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 63. Per i tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale e' subordinato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. A ciascun deposito fiscale e' attribuito un codice di accisa.
- deposito fiscale e' attribuito un codice di accisa.

 3. Il depositario e' obbligato:

 a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non puo' essere inferiore all'ammontare l'importo della cauzione non puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca;
- b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
- c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti movimentati nel deposito fiscale;
- d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilita' di cui alla lettera c), al momento della presa in

consegna di cui all'articolo 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;

- e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.
- 4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operativita' dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.
- 5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonche' del divieto di estrazione di cui all'articolo 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.
- 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.»;
 - f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
- «Art. 6 (Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa). 1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio della Comunita', compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, puo' avvenire:
- a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunita' secondo le modalita' di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1;
- b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).
- 2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- 3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica.
- 4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato e' tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia puo' essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia puo' essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita' alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati membri della Comunita' europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando e' data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunita', con le modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e 12. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse.
- 5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e

quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.

- 6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza e' attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata.
- 7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunita'. Tale circostanza e' attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale di esportazione compila sulla base del visto dell'Ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- 8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo, copia del quale e' conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilita'.
- 9. Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo.
- 10. Il documento cartaceo di cui al comma 9 e' presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento cartaceo di cui al comma 9.
- 11. In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorita' competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa.
- 12. In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorita' competente dello Stato membro in cui e' situato l'Ufficio doganale di uscita.
- 13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14.
- 14. Con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di

prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.

- 15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.»;
 - g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
- «Art. 7 (Irregolarita' nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa). 1. In caso di irregolarita' o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4, verificatasi nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:
- a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo;
- b) l'accisa e' riscossa in Italia se l'irregolarita' o
 l'infrazione si e' verificata nel territorio dello Stato;
 c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel
- c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel territorio dello Stato e non e' possibile determinare il luogo in cui si e' effettivamente verificata, si presume che l'irregolarita' o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui e' stata accertata;
- d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non e' possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, si presume che l'irregolarita' o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, entro quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 6, comma 3, venga fornita la prova, ritenuta soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, della regolarita' dell'operazione ovvero che l'irregolarita' o l'infrazione si siano effettivamente verificate fuori dal territorio dello Stato;
- e) se entro tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 6, comma 3, viene individuato il luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, e la riscossione compete ad un altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui e' comunicato al medesimo l'avvenuto accertamento del luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, la prova che l'accisa e' stata pagata nell'altro Stato membro.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), prima di procedere alla riscossione dei diritti di accisa, l'Amministrazione finanziaria comunica il mancato arrivo a destinazione dei prodotti soggetti ad accisa ai soggetti che si sono resi garanti per il trasporto e che potrebbero non esserne a conoscenza. Ai medesimi soggetti e' concesso un termine di un mese a decorrere dalla predetta comunicazione per fornire la prova di cui al medesimo comma 1, lettera d).
- fornire la prova di cui al medesimo comma 1, lettera d).
 3. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarita' o infrazione relativa a prodotti provenienti da un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria informa le competenti autorita' del Paese di provenienza.
- 4. Lo scambio e l'utilizzazione di informazioni necessarie per l'attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonche' le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i competenti servizi della Comunita' europea, avvengono in conformita' delle disposizioni comunitarie e con l'osservanza delle modalita' previste dai competenti organi comunitari.»;
 - h) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
- «Art. 8 (Destinatario registrato). 1. Il soggetto che intende operare come destinatario registrato e' preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria competente; l'autorizzazione, valida fino a revoca, e' rilasciata in considerazione dell'attivita' svolta dal soggetto. Al destinatario registrato e' attribuito un codice di accisa.
 - 2. Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto

occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1 e' valida per un unico movimento e per una quantita' prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5. 3. Il destinatario registrato non puo' detenere ne' spedire

- prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di:
- a) fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;
- b) provvedere, fatta eccezione per il destinatario registrato di cui al comma 2, ad iscrivere nella propria contabilita' i prodotti di cui alla lettera a) non appena ricevuti;
- c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) ed il pagamento dell'accisa.
- 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata, secondo le modalita' vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.
- 5. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno di legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma 1 per i tabacchi lavorati e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
- 6. I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
- 7. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilita' indicata nel comma 3, lettera b), nonche' gli obblighi che il destinatario registrato e' tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei tabacchi lavorati.
- 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.»;
 - i) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
- «Art. 9 (Speditore registrato). 1. Il soggetto che intende operare come speditore registrato e' preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria attivita', dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria, individuato in relazione alla sede legale del medesimo soggetto. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Allo speditore registrato e' attribuito, prima dell'inizio della sua attivita', un codice di accisa.
- 2. Lo speditore registrato non puo' detenere prodotti in regime sospensivo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4,
- in materia di garanzia, il medesimo speditore ha l'obbligo di:

 a) iscrivere nella propria contabilita' i prodotti sottoposti
 ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con
 l'indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
- b) fornire al trasportatore una copia stampata del documento di accompagnamento elettronico emesso dal sistema informatizzato o qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5;
- c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarita' delle spedizioni effettuate.»;
 - 1) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
- «Art. 10 (Circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro). - 1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato.
 - 2. Ai fini del presente articolo si intende per detenzione per

scopi commerciali:

- a) la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato;
- b) la detenzione da parte di un privato di prodotti sottoposti ad accisa, dal medesimo acquistati, non per uso proprio, in quantitativi superiori a quelli indicati dall'articolo 11, dallo stesso trasportati e non destinati ad essere forniti a titolo oneroso.
- 3. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera a), l'accisa e' dovuta dal soggetto ivi indicato, il quale in tutti i casi in cui non abbia la qualita' di esercente di deposito fiscale, deve avere la qualifica di destinatario registrato e garantire il pagamento dell'accisa. Il medesimo soggetto, prima della spedizione delle merci o dell'acquisto delle medesime, qualora dallo stesso trasportate, presenta una apposita dichiarazione al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria.
- 4. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), l'accisa e' dovuta da un rappresentante del soggetto comunitario che effettua la fornitura. Tale rappresentante deve avere sede nello Stato, essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria e garantire il pagamento dell'accisa dovuta.
- 5. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, acquistati dai soggetti di cui al comma 2, deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalita' stabilite dai competenti organi comunitari.
- 6. Il pagamento dell'accisa, fatta eccezione per il caso in cui il soggetto di cui al comma 2, lettera a), abbia la qualifica di depositario autorizzato, deve avvenire secondo le modalita' vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo delle merci; il soggetto che riceve le merci deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo delle merci stesse e l'avvenuto pagamento dell'accisa.
- 7. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, lettera a), sono commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, devono risultare iscritti nella tariffa di vendita, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco, stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies.
- 8. Le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo, relativamente alla fattispecie di cui al comma 2, lettera b), ed alle rispettive competenze, sono stabilite, sentito il Comandante generale della Guardia di finanza, con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane. Con il predetto decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono altresi' stabiliti i quantitativi al di sopra dei quali i tabacchi lavorati detenuti da un soggetto di cui al comma 2, lettera b), si presumono detenuti ai sensi del comma 2, lettera a); i predetti quantitativi non possono comunque essere inferiori al doppio di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2.
- 9. Non sono considerati come detenuti per scopi commerciali i prodotti gia' assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio nazionale ed un altro Stato membro e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio nazionale.»;
 - m) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
- «Art. 10-bis (Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro). 1. I prodotti gia' assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, che siano stati acquistati da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attivita' economica, agisca in qualita' di privato, e siano stati spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato.
- 2. Per i prodotti di cui al comma 1, il debitore dell'accisa e' il rappresentante fiscale designato dal venditore, avente sede nel territorio dello Stato e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.
- 3. Prima della spedizione dei prodotti di cui al comma 1, il rappresentante fiscale di cui al comma 2 fornisce una garanzia per il pagamento dell'accisa sui medesimi prodotti presso l'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria. Il medesimo rappresentante fiscale e' tenuto altresi' a pagare l'accisa dovuta

secondo le modalita' vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti al destinatario e tenere una contabilita' delle forniture effettuate. Il rappresentante fiscale deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare il corretto pagamento dell'accisa.

- 4. Per gli acquisti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, il rappresentante fiscale, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 3, e' tenuto a dare comunicazione delle spedizioni, prima dell'arrivo della merce, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il contenuto e le modalita' di tali comunicazioni sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
- 5. Le procedure per l'autorizzazione di cui al comma 2 e le modalita' per la prestazione della garanzia e per la tenuta della contabilita' di cui al comma 3 sono stabilite, in relazione alle rispettive competenze, con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.
- 6. I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del comma 1 devono essere iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti, relativamente agli acquisiti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, i requisiti soggettivi richiesti ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonche' le modalita' per l'acquisto e le modalita' per la consegna in conformita' a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, al fine di garantire l'osservanza della specifica normativa nazionale di distribuzione.
- 7. Per i prodotti gia' assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, acquistati da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attivita' economica, agisca in qualita' di privato, spediti o trasportati, direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel medesimo Stato membro, l'accisa pagata nel territorio dello Stato e' rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, su richiesta del venditore, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche tramite il proprio rappresentante fiscale, nello Stato membro di destinazione dei prodotti, alle procedure di cui al comma 3.

Art. 10-ter (Irregolarita' nella circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro). - 1. In caso di irregolarita' o di infrazione verificatasi nel corso della circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

- a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente agli articoli 10, commi 3 e 4, ovvero 10-bis, comma 3, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla irregolarita' o all'infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarita' o dell'infrazione;
- b) l'accisa e' riscossa in Italia se l'irregolarita' o l'infrazione si e' verificata nel territorio dello Stato;
- c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel territorio dello Stato e non e' possibile determinare il luogo in cui essa si e' effettivamente verificata, si presume che l'irregolarita' o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui e' stata accertata;
- d) se entro tre anni dalla data di acquisto dei prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro viene individuato il luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui e' comunicato al medesimo l'avvenuto accertamento del luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, la prova che l'accisa e' stata pagata nell'altro Stato membro.
- 2. Nei casi in cui l'accisa sia stata riscossa in Italia ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione finanziaria informa le competenti autorita' dello Stato membro in cui i prodotti sono

stati inizialmente immessi in consumo.

- 3. In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale, come definite all'articolo 4, comma 5, dei prodotti di cui al comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, e' concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore; per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti di cui al comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, l'abbuono e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
- 4. Qualora il soggetto di cui al comma 1, lettera a), dimostri di avere pagato l'accisa, o abbia diritto all'abbuono d'imposta ai sensi del comma 3, l'Amministrazione finanziaria procede allo svincolo della garanzia dal medesimo prestata.»;
 - n) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
- «Art. 11 (Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati). 1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
- 2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:

 - a) bevande spiritose, 10 litri;b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
- c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
 - d) birra, 110 litri;
 - e) sigarette, 800 pezzi; f) sigaretti, 400 pezzi;

 - g) sigari, 200 pezzi;
 - h) tabacco da fumo, 1 chilogrammo.
- 3. Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalita' di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attivita' commerciale svolta detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.
- detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.

 4. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantita' superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Le medesime disposizioni si applicano ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalita' di trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall'eventuale bidone di scorta, di capacita' non superiore a 10 litri pongho' il trasporto di prodotti opergotici liquidi dostinati litri, nonche' il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.
- 5. Ai fini del comma 4 sono considerati 'serbatoi normali' di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati 'serbatoi normali' i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonche' i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali. Ai fini del comma 4 e' considerato 'contenitore per usi speciali' qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.»;
 - o) nell'articolo 12:
- 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalita' stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto dall'articolo 10, comma 5. Nel caso di spedizioni fra localita' nazionali con attraversamento

del territorio di un altro Stato membro, e' utilizzato il documento di cui all'articolo 10, comma 5, ed e' presentata, da parte del mittente e prima della spedizione dei prodotti, apposita dichiarazione all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio in relazione al luogo di spedizione.»;

p) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:

- «Art. 13 (Contrassegni fiscali). 1. I prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.
- 2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni fiscali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito.
- 3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalita' previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.
- 4. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 6.
- 5. Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultino applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.
- 6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata.
- 7. Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni fiscali da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l'importazione. L'autorizzazione e' subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo e' determinato in relazione all'ammontare dell'accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni fiscali, i prodotti non vengono presentati in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni fiscali non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni fiscali restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.
- 8. Per i prodotti contrassegnati per i quali l'accisa e' divenuta esigibile ed e' stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei contrassegni fiscali ad essi applicati e' rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione di cui al comma 5 e' svincolata, subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio delle dogane, che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti.
- 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies.»;
 - q) nell'articolo 14:
- 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di quindici giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di ricevimento del predetto avviso.»;
- 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il

rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.»;

- 3) nel comma 5 le parole: «a lire 20.000», sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10,32»;
 - r) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
- «Art. 15 (Prescrizione del diritto all'imposta). 1. Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni e, limitatamente ai tabacchi, in dieci anni. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
- 2. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 1 decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.
- 3. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.»;
 - s) nell'articolo 17:
- 1) nel comma 2, le parole: «fino a quando non sara' adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario», sono soppresse;
- 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, e con un certificato di esenzione conforme a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennajo 1996.»:
- (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996.»;
 3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni relative all'articolo 6, commi 5 e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.»;
- 4) dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. I tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento dell'accisa quando sono:
 - a) denaturati e usati a fini industriali od orticoli;
 - b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
- c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualita' dei prodotti;
 - d) riutilizzati dal produttore.»;
 - t) nell'articolo 18:
- 1) nel comma 1, le parole: «relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente testo unico»; dopo le parole: «deposito fiscale,» sono inserite le seguenti: «e presso i destinatari registrati,»; dopo le parole: «del depositario autorizzato» sono inserite le seguenti: «o del destinatario registrato» e, nel secondo periodo le parole: «suddetti impianti» sono sostituite dalle seguenti: «depositi fiscali»;
- 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all'attivita' di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale di cui al comma 1 e' effettuata permanentemente da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria che si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.»;
- 3) nel comma 2, le parole: «delle imposte sulla produzione e sui consumi», sono sostituite dalle seguenti: «dei tributi di cui al presente testo unico»;
- 4) nel comma 4, dopo le parole: «del Ministro», sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;
- 5) nel comma 5, nel primo periodo, le parole: «Gli uffici tecnici di finanza possono» sono sostituite dalle seguenti:» L'Amministrazione finanziaria puo'» e, nel secondo periodo, le parole: «tecnici di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Amministrazione finanziaria»;
 - u) nell'articolo 19:
- 1) nel comma 1, le parole: «direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette e' competente», sono sostituite dalle seguenti: «Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane e l'Ufficio Regionale dei monopoli di Stato sono competenti»;
- 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I processi verbali di accertamento dei reati sono trasmessi dagli agenti

verbalizzanti in originale all'autorita' chiamata a giudicare ed in copia al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al fine della liquidazione dell'imposta e delle penalita'.»;

- 3) nel comma 3, le parole: «all'ufficio tecnico di finanza od alla dogana competenti», sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane o dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti per territorio.»;
 - v) l'articolo 20 e' abrogato;
 - z) nell'articolo 21:
- 1) nel comma 6, le parole: «dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «della Comunita'»;
- 2) nel comma 10, le parole: «dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «della Comunita'»;
 - aa) nell'articolo 23:
- 1) nel comma 3, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
- nel comma 4, le parole: «comma 6», sono sostituite dalle seguenti: «comma 13»;
 - bb) nell'articolo 25:
- 1) nel comma 1, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
- 2) nel comma 3, la parola: «esentati», e' sostituita dalla sequente: «esentate»;
- seguente: «esentate»;
 3) nel comma 4, le parole: «ufficio tecnico di finanza» sono
 sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
- 4) nel comma 9, le parole: «dallo speditore», sono sostituite dalle seguenti: «dal mittente» e le parole: «uffici tecnici di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «Uffici dell'Agenzia delle dogane»;
- cc) nell'articolo 26, comma 7, lettera d), le parole: «in territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio dello Stato»;
- dd) nell'articolo 28, comma 4, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
 - ee) nell'articolo 29:
- 1) nel comma 1, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
- nel comma 3, alla lettera a), le parole: «di Stato» sono sostituite dalla seguente: «fiscale»;
- 3) nel comma 4, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;
 - ff) nell'articolo 30:
- 1) nel comma 2, alla lettera a), le parole: «di Stato», sono sostituite dalla seguente: «fiscale»;
- nel comma 3, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;
 - gg) nell'articolo 35:
- 1) nel comma 2, le parole: «ufficio tecnico di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
- nel comma 5, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;
- hh) nell'articolo 36, comma 4, le parole: «(CEE) n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 200 del 10 agosto 1993» sono sostituite dalle seguenti: «(CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009»;
- ii) nell'articolo 37, nel comma 1, le parole «uffici tecnici di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Uffici dell'Agenzia delle dogane» e le parole «(CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 200 del 10 agosto 1993» sono sostituite dalle seguenti: «(CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009»;
- 11) nell'articolo 38, comma 4, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio»;
- mm) nell'articolo 39, comma 3, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio»;
 - nn) dopo il Capo III e' inserito il seguente:

«CAPO III-bis

Art. 39-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico sono considerati tabacchi lavorati:

- a) i sigari e sigaretti;
- b) le sigarette;
- c) il tabacco da fumo:
- 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
 - 2) gli altri tabacchi da fumo;
 - d) il tabacco da fiuto;
 - e) il tabacco da masticare.
 - 2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono cosi' definiti:
- a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da sottofascia, che possono essere fumati tali comprendono:
 - 1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;
- 2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale;
- 3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;
- 4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non e' inferiore a 34 millimetri; b) sono considerati sigarette quei prodotti formati da un
- involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a);
 c) sono considerati tabacchi da fumo:
- 1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che puo' essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
- 2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b) e che possono essere fumati;
- d) e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;
- e) e' considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.
- 3. E' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), nel quale piu' del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.
- 4. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3.
- 5. Sono considerati naturali i sigari e i sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra l'originaria struttura dei tessuti fogliari.
- Art. 39-ter (Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati). 1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, lettera a), a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:
 - a) di una fascia di tabacco naturale;
- b) di una fascia e di una sottofascia di tabacco, entrambe di tabacco ricostituito;
 - c) di una fascia di tabacco ricostituito.
- 2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere b) e c).
- 3. In deroga al comma 2, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione funzione esclusivamente medica.
- 4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere d) ede).
 - Art. 39-quater (Tariffe di vendita). 1. L'inserimento di ciascun

prodotto di cui agli articoli 39-bis e 39-ter, commi 1, 2 e 4, nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste dall'articolo 39-quinquies e' stabilito con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

- 2. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.
- 3. La vendita al pubblico delle sigarette e' ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.
- 4. Il termine per la conclusione del procedimento di cui ai commi 1 e 2 e' di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore.
- 5. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalita' di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
- Art. 39-quinquies (Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico). 1. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e b), sono fissati con riferimento al chilogrammo convenzionale, pari, rispettivamente, a:
 - a) 200 sigari;
 - b) 400 sigaretti;
 - c) 1000 sigarette.
- 2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.
- Art. 39-sexies (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto). 1. Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e 39-ter l'imposta sul valore aggiunto e' dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato di cui all'articolo 8 ovvero dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 10-bis, comma 2, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta.
- 2. Ai fini del comma 1, non si considerano immissioni al consumo gli svincoli irregolari dal regime sospensivo.
- Art. 39-septies (Disposizioni in materia di aggio ai rivenditori). 1. L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n, 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
- Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati). 1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.
- 2. Per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
- 3. Sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinata ai sensi dell'articolo 39-quinquies, comma 2, l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico. Tale importo costituisce l'importo di base.
- 4. L'importo di base di cui al comma 3, costituisce l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta di cui all'articolo 39-quinquies.
- 5. Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, l'ammontare dell'accisa e' costituito dalla somma dei seguenti elementi:
- a) un importo specifico fisso, pari al 5 per cento della somma dell'importo di base di cui al comma 3 e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
- b) un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base di cui al comma 3, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera a), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta.

- 6. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso tra quelli previsti dall'articolo 39-bis, comma 2, lettera b), e' considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i nove e i diciotto centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i diciotto e i ventisette centimetri, e cosi' via.
- 7. L'importo di base di cui al comma 3 non puo' essere inferiore a 64 euro per 1000 sigarette.
- Art. 39-novies (Esenzioni). 1. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita' per la concessione dell'esenzione dall'accisa sui tabacchi lavorati nelle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4-bis.
- Art. 39-decies (Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa). 1. I tabacchi lavorati sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantita' e qualita' con l'osservanza delle modalita' operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

 2. La liquidazione dell'accisa sui tabacchi.
- 2. La liquidazione dell'accisa sui tabacchi lavorati si effettua applicando alla quantita' di prodotto immesse al consumo l'ammontare dell'accisa risultante dalle tabelle di cui all'articolo 39-quinquies vigenti alla data dell'immissione in consumo, ovvero all'atto del ricevimento o arrivo dei prodotti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 10-bis, comma 3. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti alla data in cui essi si sono verificati ovvero, se tale data non puo' essere determinata, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.
- 3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dalla legge 18 febbraio 1963, n. 303, le cui disposizioni trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, anche nei confronti dei depositari autorizzati.
- Art. 39-undecies (Vigilanza). 1. L'attivita' di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei tabacchi lavorati e' affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.
- 2. Le modalita' secondo le quali dovranno svolgersi le attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
- 3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attivita di cui al comma 1
- ed all'impiego del personale per le attivita' di cui al comma 1.
 Art. 39-duodecies (Contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati). 1. La circolazione dei tabacchi lavorati e' legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di Stato.
- 2. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono determinate le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimita' della provenienza dei tabacchi, le modalita' di distribuzione, nonche' il prezzo di fornitura ai produttori.
- 3. I contrassegni di cui al comma 1 sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalita' previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
- 4. Per i tabacchi lavorati muniti dei contrassegni di cui al comma 1, per i quali l'accisa e' divenuta esigibile ed e' stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei medesimi contrassegni e' rimborsato al netto delle spese di emissione subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che i contrassegni stessi siano stati rimossi o distrutti.»;
 - oo) nell'articolo 40:
- 1) nel comma 1 le parole: «lire 15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «7746 euro»;
- 2) nel comma 5, le parole: «lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «516 euro»;

- pp) nell'articolo 41:
- 1) nel comma 1, le parole: «lire 15 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «7746 euro»;
- 2) nel comma 3, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio»;
- 3) nel comma 4, le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;
- qq) nell'articolo 43, nel comma 1, le parole: «lire 15 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «7746 euro»;
- rr) nell'articolo 46, nel comma 3, le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549

ss) nell'articolo 47:

- 1) nel comma 1, le parole: «lire 5 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «2582 euro»;
- 2) dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.»;

tt) nell'articolo 48:

- 1) nel comma 1, le parole: «lire 2 milioni a lire 10 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «1032 euro a 5164 euro»;
- 2) nel comma 2, le parole: «lire un milione a lire 6 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «516 euro a 3098 euro» e le parole: «lire 300 mila a lire 1 milione e 800 mila», sono sostituite dalle seguenti: «154 euro a 929 euro»;
- 3) nel comma 4, le parole: »lire 500 mila a lire 3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;
- 4) nel comma 5, le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»; uu) nell'articolo 49:
- 1) nel comma 1, dopo la parola: «esclusione» sono inserite le seguenti: «dei tabacchi lavorati,»;
- 2) nel comma 2, le parole: « lire un milione a lire 6 milioni»
- sono sostituite dalle seguenti: «516 euro a 3098 euro»;
 3) nel comma 3, le parole: «dai relativi documenti di accompagnamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal sistema informatizzato o dai documenti che accompagnano i medesimi prodotti,»;
- 4) nel comma 4, le parole: «compilazione del documento di accompagnamento» sono sostituite dalle seguenti: «predisposizione della documentazione prescritta ai fini della circolazione»;
- 5) nel comma 7, le parole: «ai documenti di accompagnamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla documentazione prescritta ai
- fini della circolazione»;
 vv) nell'articolo 50, nel comma 1, le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;
 - zz) nell'articolo 59:
- 1) nel comma 1, le parole: «lire 500 mila» sono sostituite dalle seguenti: «258 euro»;
- 2) nel comma 4, le parole: «lire 24 mila»sono sostituite dalle seguenti: «12 euro»;
- 3) nel comma 5, le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;
 - aaa) nell'articolo 61:
 - 1) nel comma 1:
- 1.1) al primo periodo, dopo le parole: «titoli I e II» sono inserite le seguenti: «e dall'imposta di fabbricazione fiammiferi,»;
- 1.2) nella lettera b), numero 1), la parola: «nazionale» e' sostituita dalle seguenti: «dello Stato»;
- 1.3) nella lettera d), le parole: «ufficio tecnico di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
- 1.4) nella lettera e), le parole: «delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro», sono sostituite dalle
- «dell'economia e delle finanze»;
 1.5) nella lettera f), la parola: «dalle», e' sostituita dalle seguenti: «dall'Agenzia delle»;
- 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dell'articolo 4, dell'articolo 5, commi 3 e 4, dell'articolo 6, commi 5 e 13, dell'articolo 14, dell'articolo 15, dell'articolo 16, dell'articolo

- 17, dell'articolo 18 e dell'articolo 19.»;
- 3) nel comma 4 le parole: « lire 1 milione», sono sostituite dalle seguenti: «516 euro» e le parole: «lire 500 mila a lire 3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «258 euro a 1549 euro»;
- 4) nel comma 6, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;
- bbb) l'articolo 62 e' sostituito dal seguente: «Art. 62 (Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti). - 1 . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo:

 a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99)
- quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione [1];
 - b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) [1];
- c) con la medesima aliquota prevista per i prodotti di cui alla lettera a), gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolef (codice NC 3902) quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
- 2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non e' dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.
- 3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.
- 4. Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione. Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.
- 5. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
- 6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, lettera c), si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume.
- 7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
 - NOTA [1] ALL'ARTICOLO 62 Per le aliquote vedasi allegato I.»;
 - ccc) dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti:
- «Art. 62-bis (Imposta di fabbricazione sui fiammiferi). 1. fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, di ordinario consumo e pubblicitari omaggio o nominativi sono sottoposti ad imposta di fabbricazione calcolata applicando al prezzo di vendita al pubblico le aliquote percentuali indicate nell'allegato I.
- 2. Per i fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi di nuova iscrizione nella tariffa si prende a riferimento la misura dell'aliquota di imposta di fabbricazione per il prodotto funzionalmente similare.
 - 3. L'imposta e' applicata con le seguenti modalita':
- a) l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato ed e' esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);
 - b) obbligato al pagamento dell'imposta e':
- 1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

- 2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
 - c) l'immissione al consumo si verifica:
- 1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- 2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
- 3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non e' possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
- d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;
- e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalita' e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
- 4. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 e' dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane con le modalita' previste per i diritti di confine.
- 5. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
- 6. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.
- 7. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalita' previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
- 8. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.
- 9. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- Art. 62-ter (Tariffe di vendita dei fiammiferi). 1. La vendita al pubblico dei fiammiferi e' ammessa per tipi e condizionamenti iscritti nella tariffa di vendita.
- 2. L'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in conformita' ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.»;
 - ddd) nell'articolo 63:
- «1) nel comma 1 le parole: «ufficio tecnico di finanza», sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;
 - 2) nel comma 2:
- 2.1) nella lettera a), le parole: «lire 500 mila», sono sostituite dalle seguenti: «258,23 euro»;
- 2.2) nella lettera b), le parole: «lire 200 mila», sono sostituite dalle seguenti: «103,29 euro»;
- 2.3) nella lettera c), le parole: «lire 100 mila», sono sostituite dalle seguenti: «51,64 euro»;
- 2.4) nella lettera d), le parole: «lire 100 mila», sono sostituite dalle seguenti: «51,64 euro»;
- 2.5) nella lettera e), le parole: «lire 65 mila», sono sostituite dalle seguenti: «33,57 euro»;
 - 3) nel comma 3:
- 3.1) nella lettera a), le parole: «lire 45 mila», sono sostituite dalle seguenti: «23.24 euro»:
- sostituite dalle seguenti: «23,24 euro»;
 3.2) nella lettera b), le parole: «lire 150.000», sono
 sostituite dalle seguenti: «77,47 euro»;
 - eee) all'articolo 65, nel comma 1, la parola: «economica», e'

soppressa e, dopo la parola: «Ministro», sono inserite le seguenti: «dell'economia e»;

fff) all'articolo 67:

- 1) nel comma 1, dopo la parola: «Ministro», sono inserite le seguenti: «dell'economia e» e, le parole: «operatore professionale, di rappresentante fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «destinatario registrato, speditore registrato»;
 - 2) il comma 2 e' abrogato;

ggg) nell'allegato I, dopo la voce: «Alcole etilico», sono inserite le sequenti:

«TABACCHI LAVORATI

Sigari e sigaretti: 23,0%;

Sigarette: 58,5%;

Tabacco da fumo: 56,0%; Tabacco da fiuto: 24,78%;

Tabacco da masticare: 24,78%. Fiammiferi di ordinario consumo:

- a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino a 0,258 euro la scatola;
- b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la scatola;
- c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la scatola;
- d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la scatola;
- e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola. Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi:

Prodotto	euro per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10			
Cerini	0,0103			
Bossoli	0,0103			
Familiari	0,0083			
Cucina	0,0114			
Maxi-box	0,0083			
Svedesi	0,0170			
Minerva	0,0165			
Controvento	0,0341			
Fiammiferone	0,0501			
Caminetto	0,090			
KM Carezza	0,0083			
KM Casa	0,0083			
KM Superlungo	0,0114			
KM Jolly	0,0062			
KM Europa	0,0165			
KM Super Mini	0,0170			
KM Carezza Mini	0,0170			
KM Camino	0,0501			
KM Camino Maxi	0,090			
KM Jumbo	0,090			
Cuoco	0,0083			
Lampo	0,0170			
Flip	0,0165			
Fiammata	0,0501			

Art. 2 Disposizioni transitorie

- 1. Al fine di garantire la continuita' delle iniziative economiche, i soggetti qualificati, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione in vigore alla data del 31 dicembre 2009, quali operatori professionali registrati, continuano ad operare in qualita' di destinatari registrati ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 come modificato dal presente decreto legislativo, nel rispetto degli obblighi per i medesimi previsti.
- 2. Fino al 31 dicembre 2010, relativamente alle fattispecie da stabilire con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, possono continuare ad essere applicate le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente fino alla data del 31 dicembre 2009.
- 3. In tutte le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «operatore registrato», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «destinatario registrato».

Art. 3 Disposizioni varie

- 1. Con determinazioni del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabiliti tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa in regime sospensivo.
- 2. Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza sono stabilite le modalita' e gli adempimenti per l'attuazione dei commi 5 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche a modifica delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210.
- 3. Il contenuto dei documenti cartacei previsti dall'articolo 6, commi 5 e seguenti, del testo unico n. 504 del 1995 per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo e' stabilito con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza.
- 4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, 4. Con determinazione dei Direttore dell'Agenzia delle dogane, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite procedure semplificate per la circolazione, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, destinati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
- 5. I registri, la cui tenuta e' obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e relative norme di attuazione, fatta eccezione per quelli relativi ai tabacchi lavorati, possono essere formati, gestiti e conservati con strumenti informatici. Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da adottarsi, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, le modalita' di attuazione della disposizione di cui al presente comma.

Abrogazioni

- 1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi:
 - a) la legge 13 luglio 1965, n. 825;
 - b) la legge 10 dicembre 1975, n. 724; c) la legge 7 marzo 1985, n. 76.
- 2. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34 e la tabella A sono abrogati. Al medesimo decreto sono altresi' apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) nell'articolo 12 i commi 1 e 2 sono abrogati; 2) nell'articolo 20 i commi 1 e 2 sono abrogati;

 - 3) nell'articolo 27 i commi 1, 2, 3 e 7 sono abrogati; 4) nell'articolo 29 i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

- 5) nell'articolo 32 i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono abrogati; 6) nell'articolo 33 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 7-bis sono abrogati;
 - 7) nell'articolo 35 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. 3. Nella legge 25 maggio 1989, n. 190, l'articolo 11 e' abrogato.
- 4. Nel decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, l'articolo 4 e' abrogato.
- 5. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'articolo 1, i commi 486 e 487 sono abrogati.

Art. 5 Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 marzo 2010

NAPOLITANO

Presidente Berlusconi, del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano